

# CITTA' DI BENEVENTO

Numero Interno 168 del 17/11/2014

## Originale di deliberazione della Giunta Comunale di Benevento

N. 201

Del 29.12.2014

**OGGETTO: Modifica regolamento per la corresponsione dei compensi professionali spettanti all'avvocatura del Comune di Benevento.**

L'anno 2014 il giorno 29 del mese di dicembre alle ore 15,30 nella sala Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei signori:

		Presente
Ing. Fausto Pepe	Sindaco	<u>SI</u>
Avv. Raffaele Del Vecchio	Vice Sindaco	<u>SI</u>
Rag. Enrico Castiello	Assessore	<u>SI</u>
Arch. Mario Coletta	Assessore	<u>SI</u>
Dr. Francesco Saverio Coppola	Assessore	<u>SI</u>
Dr. Nicola Danilo De Luca	Assessore	<u>NO</u>
Dr. Pietro Iadanza	Assessore	<u>SI</u>
Avv. Cosimo Lepore	Assessore	<u>SI</u>
Avv. Maria Iele	Assessore	<u>SI</u>
Sig. Umberto Panunzio	Assessore	<u>SI</u>

Totale Presenti.....9.....

Partecipa in qualità di *Segretario Generale Dott.*

IL SEGRETARIO GENERALE  
DEL COMUNE DI BENEVENTO

con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Il Presidente Ing. Fausto Pepe, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
Ing. Fausto Pepe

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Fausto Iadanza

## RELAZIONE :

- presso il Comune di Benevento è istituita una propria avvocatura;
- con delibere di G.C. n. 193 del 26.7.2002 e n. 238 del 4.11.2003 si disciplinava la corresponsione dei compensi professionali dovuti in favore degli avvocati dipendenti del Comune di Benevento a seguito di sentenze favorevoli all'Ente, in relazione rispettivamente all'art. 37 CCNL del 23/12/1999 - area dirigenza - e all'art. 27 CCNL - Comparto regioni e autonomie locali del 14/09/2000 - area non dirigenziale;

### richiamati:

- l'art. 23 della legge 31.12.2012 n. 247 recante la "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" rubricato "Avvocati degli enti pubblici" il quale dispone: *"1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato."* 2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale. 3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine."
- l'art. 37 del CCNL 23/12/1999 - area dirigenza - che prevede: *"Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27/11/1933 n. 1578 valutando l'eventuale esclusione, totale e parziale, dei dirigenti interessati, dalla erogazione della retribuzione di risultato. Sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali gli stessi enti abbiano applicato la disciplina vigente per l'Avvocatura dello Stato anche prima della stipulazione del presente CCNL";*
- l'art. 27 del CCNL - Comparto regioni e autonomie locali - del 14/09/2000 che prevede: *"Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27/11/1933 n. 1578 e disciplinano, altresì, in sede di contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del CCNL del 31/3/1999. Sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali gli stessi enti abbiano applicato la disciplina vigente per l'Avvocatura dello Stato anche prima della stipulazione del presente CCNL";*
- l'art. 9 del D.L. n. 90 del 24.06.2014, come convertito con modificazioni dalla L. 11.8.2014 n.114 intitolato "Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici" il quale statuisce: *"1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi*

*incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.*

*2. Sono abrogati il comma 457 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell'art. 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

*3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.*

*4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 50 per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore 25 per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente 25 per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.*

*5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.*

*6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'art. 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.*

*7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo. 8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato. 9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a*

*quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica.*”;

**considerato che:**

le norme innanzi richiamate sono poste a tutela :

- dell'autonomia strutturale dell'avvocatura e della inamovibilità degli avvocati degli enti, al fine di garantirne la funzione di imparziale presidio della legalità;
- di una corretta ed equilibrata distribuzione degli incarichi;
- di una valorizzazione dei percorsi professionali individuali, per una ripartizione dei compensi secondo criteri oggettivamente misurabili;

**Precisato che :**

- gli artt 27 C.C.N.L. 14.9.2000 e 37 C.C.N.L. 23.12.1990 non contengono alcuna limitazione della nozione di “ *sentenza favorevole*“ né rimettono la sua specificazione al regolamento per la corresponsione dei compensi professionali . D'altronde, la nozione di “ *sentenza favorevole* “ all'ente mal si presta a generalizzazioni o distinzioni categoriali ,potendo desumersi solo dal raffronto tra conclusioni e dispositivo effettuato con riguardo agli atti del singolo processo . Le ragioni che possono condurre alla definizione del processo con pronunce di rito( inammissibilità e/o irricevibilità del ricorso, improcedibilità , estinzione del giudizio , perenzione ,difetto di legittimazione ad agire, carenza di interesse, cessazione della materia del contendere ed altre formule analoghe ) sono molteplici e normalmente dipendenti da fattori del tutto estranei rispetto alle modalità di svolgimento dell'attività professionale degli avvocati interni e ,nella maggior parte dei casi, ne consegue ,comunque, un vantaggio all'ente pubblico . Ed invero, le pronunce con cui si dichiara l'estinzione del giudizio per perenzione, rinuncia al ricorso o altro ( es. inattività delle parti per mancata prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto) comportano sempre una definizione in senso favorevole all'amministrazione ,poiché accomunate dalla circostanza che ,in tali casi, il ricorrente ha desistito dal ricorso .Dette pronunce presuppongono, inoltre, l'espletamento di un'attività da parte del legale dell'ente e nulla esclude che la scelta del privato di non coltivare il giudizio sino a lasciarlo estinguere ,sia diretta conseguenza proprio dell'attività difensiva posta in essere dall'avvocatura pubblica ; la stessa pronuncia di cessazione della materia del contendere ,che si ha quando nel corso del giudizio l'Amministrazione provvede in senso favorevole al ricorrente

( ad es. rilasciando il provvedimento originariamente negato o ritirando in autotutela l'atto impugnato ) presuppone, il più delle volte, l'espletamento di una consulenza legale da parte del difensore dell'ente e può finanche arrecare un vantaggio economico alla P.A. , ad esempio, escludendo o limitando una sua possibile condanna al pagamento delle spese di lite o al risarcimento del danno ; sicchè escludere in detti casi il diritto al compenso professionale è irragionevole e contraddittorio oltre che in contrasto con le norme del contratto collettivo e con l'art 45 D. Lgs.n. 165/2001 il quale testualmente dispone : “ *Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti ..... trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi* “ ( in tali sensi , da ultimo, TAR Puglia sez. II Lecce 16.10.2014 n. 2543 ) ;

- i compensi professionali degli avvocati dipendenti degli enti pubblici non costituiscono trattamento accessorio alla retribuzione bensì rappresentano essi stessi retribuzione per l'attività professionale svolta in favore dell'ente (Corte Cost. n.33/2009; TAR Lecce n.47/2010 ; TAR Sicilia Palermo sez. I n.879/2001; TAR Umbria Perugia n.137/1998 ) ; i predetti compensi non hanno natura

“ incentivante “ atteso che gli stessi trovano regolamentazione non nella contrattazione collettiva bensì nella legge : dapprima nel R.D.L. 27.11.1933 n.1578 mediante il rinvio di cui agli artt 27 C.C.N.L. 14.9.2000 per il personale del comparto e 37 C.C.N.L. 23.12.1999 per l'area della

dirigenza ed ora nell'art 13 L. 31.12.2012 n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) che trova applicazione anche per gli avvocati "pubblici" come indicato dall'art 23 della stessa legge, essendo tutt'al più rimessa alla contrattazione decentrata integrativa la disciplina relativa alla correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato ( **Deliberazione Corte dei Conti -Sezione riunite n.33/2010 ; Deliberazione Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo Liguria n.86/2013**); sicchè anche laddove si preveda la loro configurazione nel fondo unico incentivante dei dipendenti " *dette risorse alimentano il fondo in senso solo figurativo, dato che esse non sono poi destinate a finanziare gli incentivi spettanti alla generalità del personale dell'amministrazione pubblica* " ( **Corte dei Conti Lombardia n. 567 del 25.11.2011 ; Corte dei Conti sez. riunite n. 51/CONTR/2011** ). Di qui la necessità dell'istituzione di un apposito fondo dotato di un autonomo capitolo di spesa del bilancio comunale;

- i predetti compensi professionali devono essere liquidati ai dipendenti al netto dell'IRAP, che rimane a carico dell'Ente datore di lavoro in quanto titolare dell'attività produttiva, essendo illegittima la trasposizione dell'imposta a carico del professionista dipendente ( **Tribunale di Mantova- Sez.Lavoro - del 27.6.2014 resa nel procedimento n° 143/2013 ; Deliberazione n.18/2012 /PAR Sezione Controllo Sardegna ; SS.RR. n.33/2010 ; Sezione Sardegna deliberazioni nn.76/2009 e 87/2010**). Ne consegue che vanno accantonate, rendendole indisponibili, le somme corrispondenti alla quota IRAP che grava sull'ente ;

allo stato, si ravvisa la necessità di adeguare la disciplina per la corresponsione dei compensi professionali spettanti ai legali dell'ente alle sopravvenute disposizioni di cui all'art 9 del D.L. n. 90 del 24.06.2014, come convertito con modificazioni dalla L. 11.8.2014 n.114.

li

**Il Dirigente settore avvocatura  
avv. Vincenzo CATALANO**

Il sottoscritto dott. Pietro IADANZA, nella qualità di assessore al contenzioso, letta la suesposta relazione, a firma del dirigente avv. Vincenzo CATALANO, propone alla Giunta comunale l'approvazione della seguente deliberazione.

**L'assessore al Contenzioso**

**Dr. Pietro IADANZA**

### **PARERI SULLA PROPOSTA**

Art 49 comma 1, art 97 comma 2, art 151 comma 4 T.U. n. 267/00

Il sottoscritto Dirigente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Li

**Il Dirigente settore avvocatura  
avv. Vincenzo CATALANO**

Il sottoscritto Dirigente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Li

VEDI PARERE ALLEGATO

**Il Dirigente settore gestione  
economica**

Vista la proposta di deliberazione che precede ,  
Visti i pareri favorevoli sopra riportati  
Con voti unanimi ,

### **DELIBERA**

- di approvare la retroestesa relazione e proposta di **deliberazione** che qui si intende riportata e trascritta ;
- di approvare il regolamento per la corresponsione dei compensi professionali spettanti all'avvocatura del Comune di Benevento allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale .


Con separata unanime votazione **dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.**

Art.49,comma 1, T.U.n.267/2000

Considerato che detta dichiarazione di regolarità contabile, va intesa quale mero atto endoprocedimentale di impegno contabile inserito nel procedimento del parere di regolarità contabile, riservando l'assunzione dell'impegno ex art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 sulla Determinazione Dirigenziale che, in ogni caso, dovrà essere redatta dal Dirigente del Servizio interessato; nulla osserva in ordine alla regolarità contabile della presente proposta.

Benevento, 03/12/2014

Il Dirigente Gestione  
Economica f.f,



*Regolamento per la disciplina dei*

*compensi professionali*

*all'avvocatura del Comune di Benevento*

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale  
n. 201 del 29.12.2016



## Indice

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Assegnazione degli affari contenziosi e consultivi
- Art. 3 Compensi professionali per la funzione togata e criteri di riparto
- Art. 4 Liquidazione dei compensi professionali
- Art. 5 Correlazione con le retribuzioni di risultato
- Art. 6 Abrogazioni
- Art. 7 Norme transitorie e finali
- Art. 8 Entrata in vigore

**Art.1**  
**Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina la corresponsione dei compensi professionali dovuti in favore degli avvocati dipendenti del Comune di Benevento a seguito di sentenze favorevoli all'Ente ,a norma dell'art .37 CCNL del 23/12/1999 – area dirigenza - e dell'art.27 CCNL – Comparto regioni e autonomie locali del 14/09/2000 , area non dirigenziale ,secondo i principi di cui alla L. n. 247 del 31.12.2012 ( Legge di riforma forense ) .

**Art. 2**

**Assegnazione degli affari contenziosi e consultivi**

1. Si intende per “affari contenziosi “ l’attività di patrocinio legale in giudizio ; si intende per “ affari consultivi “ l’attività di prestazione di pareri legali.
2. Compete ai legali dell’Avvocatura interna, iscritti negli elenchi speciali annessi all’albo professionale di cui all'art. 15, comma 1, lett. b) della L. n. 247 del 31.12.2012, la rappresentanza e l’assistenza in giudizio dell’Ente dinanzi a tutte le giurisdizioni per le quali sono abilitati , in qualunque sede, a seguito di procura generale o speciale firmata dal legale rappresentante dell’Ente.
3. Compete ai legali dell’Avvocatura interna l’attività di consulenza legale mediante la redazione di pareri legali.
4. Tutte le spese, anche d'iscrizione al predetto albo o di copertura assicurativa professionale obbligatoria, sono a carico dell’Ente essendo l'esercizio della professione obbligatoriamente svolta nell'interesse esclusivo dell'Ente medesimo.
5. L’assegnazione degli “affari contenziosi e consultivi “ avviene , a cura dell’Avvocato Coordinatore , in ragione delle competenze e delle conoscenze professionali specifiche, della peculiare specializzazione, dei carichi di lavoro nonché della cura già operata di precedenti in materia, garantendo in ogni caso la parità di trattamento.

### Art. 3

#### Compensi professionali per la funzione togata e criteri di riparto

1. Agli avvocati iscritti nell'Elenco Speciale presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ai sensi dell'art 23 della legge 31.12.2012 n.247, sono dovuti i compensi professionali in esito a sentenze favorevoli all'Ente e, specificatamente, nei seguenti casi:
  - a) *sentenze favorevoli* all'ente, anche non definitive, con liquidazione giudiziale delle competenze di giudizio a carico della controparte soccombente;
  - b) *sentenze favorevoli* all'ente, anche non definitive, con compensazione, totale o parziale, delle competenze di giudizio. In caso di compensazione parziale, la liquidazione dei compensi in favore degli avvocati dell'ente avviene nella medesima misura percentuale stabilita dal giudice.
2. Per "*sentenza favorevole*" si intendono tutti i provvedimenti giurisdizionali, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione ed atti simili) a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisorii (a titolo esemplificativo: Giudice civile, penale e amministrativo, Giudici speciali, Collegi arbitrali, Presidente della Repubblica) idonei a definire il grado di giudizio nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'ente, quando sia parte attrice, o sono accolte le eccezioni e/o deduzioni dell'ente, quando sia parte convenuta, venendo in tal modo conseguito il risultato voluto in relazione allo stato della vertenza.
3. Sono considerate "*sentenze favorevoli*" i provvedimenti giudiziari che, pur non pronunciando sul merito della controversia e sulle competenze del giudizio, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole all'Ente (a titolo esemplificativo, pronunce di inammissibilità e/o irricevibilità del ricorso, improcedibilità, estinzione del giudizio, perenzione, difetto di legittimazione ad agire, carenza di interesse, cessazione della materia del contendere ed altre formule analoghe).
4. Ai fini del presente articolo le *ordinanze* del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari e fasi cautelari del giudizio in senso favorevole all'ente, sono equiparate alle sentenze favorevoli e costituiscono titolo al compenso professionale.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, commi 3 e 5, del D.L. n. 90 del 24.06.2014, come convertito con modificazioni nella L. 11.8.2014 n.114, nelle ipotesi di pronuncia favorevole con recupero, anche parziale, delle spese a carico delle controparti, le somme recuperate,

che devono confluire sull'apposito capitolo di bilancio comunale destinato alla liquidazione dei compensi professionali dell'Avvocatura dell'Ente , sono ripartite tra i legali della medesima avvocatura in base al rendimento individuale e secondo il criterio della "puntualità negli adempimenti processuali " .

Nel caso di incarico congiunto a due avvocati interni , sia nell'ipotesi di difesa affidata all'avvocato dirigente unitamente ad un avvocato funzionario che nell'ipotesi di difesa affidata agli avvocati funzionari , le predette somme sono ripartite tra gli avvocati che hanno curato la lite nella misura del 50% ciascuno. Nel caso di incarico conferito ad un unico avvocato ,le medesime somme sono attribuite al 100% al legale che ha curato la lite .

6. I predetti compensi professionali sono comunque corrisposti agli aventi diritto nei limiti di cui al comma 7 dell'art 9 legge n.114/2014. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione comunale .

7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, commi 3 e 6, del D .L. n. 90 del 24.06.2014 , come convertito con modificazioni nella L. 11.8.2014 n.114 , nelle ipotesi di sentenza favorevole e di pronunciata integrale compensazione delle spese, ivi comprese quelle di transazione dopo sentenza favorevole, è dovuta la liquidazione del compenso professionale in favore del legale incaricato della difesa in giudizio dell'ente nell'ambito della disponibilità garantita dall'apposito capitolo di bilancio comunale destinato alla liquidazione dei compensi professionali dell'Avvocatura dell'Ente .

Il predetto compenso è interamente attribuito all'avvocato cui è stata conferita la procura alla lite. Nel caso di incarico congiunto a due avvocati interni ,sia nell'ipotesi di difesa affidata all'avvocato dirigente unitamente ad altro avvocato funzionario che nell'ipotesi di difesa affidata agli avvocati funzionari , è sempre dovuto un unico compenso che sarà ripartito nella misura del 50% ciascuno .

8. Il compenso professionale spettante è determinato , tenuto conto del valore della controversia , sulla base del vigente D.M. recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art .13 comma 6 della legge n.247 del 31.12.2012 , applicando il valore medio di cui alle previste tabelle parametriche per le singole fasi del giudizio.

9. Il compenso spettante per le transazioni dopo sentenza favorevole ,ai sensi dell'art 9 comma 6 del D .L. n. 90 del 24.06.2014 , come convertito con modificazioni nella L. 11.8.2014 n.114 , fermi restando i compensi maturati per l'attività svolta precedentemente all'atto

transattivo, è determinato in misura pari al compenso altrimenti liquidabile per la fase decisionale della lite ,con il valore medio della tabella parametrica previsto per tale fase .

10. I predetti compensi sono corrisposti agli aventi diritto nei limiti di cui al comma 7 dell'art .9 legge n.114/2014.

11. I compensi professionali devono intendersi , a tutti gli effetti, elemento retributivo aggiuntivo per l'avente diritto .

12. I medesimi compensi sono comprensivi degli oneri contributivi ed assicurativi ( c.d. oneri riflessi ).Restano a carico del bilancio dell'ente gli oneri fiscali relativi all'IRAP .

13. I compensi professionali di cui al presente articolo sono computabili ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art 23 ter del D.L. 6.12.2011 n.201 convertito,con modificazioni ,dalla L.22 12.2011 n.214 e successive modificazioni . Gli oneri riflessi non sono computabili ai fini della determinazione del predetto limite retributivo .

#### **Art. 4**

##### **Liquidazione dei compensi professionali**

1. I compensi professionali di cui al precedente articolo sono liquidati dal Dirigente dell'Avvocatura con propria determinazione e gravano sull'apposito capitolo del bilancio comunale destinato alla liquidazione dei compensi professionali dell'Avvocatura dell'Ente.

2. La liquidazione viene effettuata sulla base di parcelle analitiche redatte dall'avvocato cui è stata conferita la procura alla lite ,vistate con dichiarazione di congruità dal Dirigente dell'Avvocatura .

#### **Art 5**

##### **Correlazione con le retribuzioni di risultato**

1. I compensi professionali corrisposti agli avvocati interni assorbono gradualmente le retribuzioni annuali di risultato dei dirigenti e dei funzionari incaricati di posizione di alta professionalità dagli stessi eventualmente percepite .

2. La correlazione tra i compensi professionali di cui al presente regolamento e la retribuzione di risultato ai sensi del C.C.N.L. dell'area dirigenza e del C.C.N.L. - Comparto regioni ed autonomie Locali è definita dalle rispettive contrattazioni decentrate integrative .

## **Art 6**

### **Abrogazioni**

1. A seguito dell'approvazione del presente regolamento si intende abrogata la precedente disciplina interna .
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano piena applicazione le vigenti disposizioni in materia .

## **Art 7**

### **Norme transitorie e finali**

1. A norma del comma 8 dell'art 9 del D .L. n. 90 del 24.06.2014 ,come convertito con modificazioni dalla L. 11.8.2014 n.114 ,la disciplina dettata all'art. 3 commi 7 - 8 - 9 e 10 del presente regolamento si applica alle sentenze depositate successivamente all'entrata in vigore della medesima disposizione normativa .
- 2 . A norma del comma 8 , secondo periodo, dell'art 9 del D .L. n. 90 del 24.06.2014 ,come convertito con modificazioni dalla L. 11.8.2014 n.114 ,la disciplina dettata all' art. 3 commi 5 e 6 del presente regolamento si applica dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento .

## **Art 8**

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di sua approvazione .

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

### CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno - 2 GEN. 2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N. .... del Reg. Pubbl.)
- è stata trasmessa in pari data con elenco n..... di prot. ai Capigruppo consiliari, art. 125 comma 2 del T.U. 267/2000);

Li - 2 GEN. 2015

Il Messo Comunale

*[Handwritten signature]*

Il Segretario Generale

Dr. Claudio Uccelletti

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

### CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno .....

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Il Segretario Generale

Dr. Claudio Uccelletti